Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 21 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1978, n. **461**.

Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 23 dicembre 1977 del C.I.P.E., in lire 4.515 miliardi per l'anno 1977 e 5.135 miliardi per l'anno 1978.

Art. 2.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, ad integrazione dell'apporto previsto al secondo comma, punto 6), dell'articolo 14 del decreto-legge predetto, è autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di 2.683 miliardi di lire a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrispondente alla differenza fra l'importo di cui al precedente articolo 1 e il previsto gettito per gli anni 1977 e 1978 dei contributi e delle altre entrate di cui al predetto articolo 14.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1978, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.683 miliardi.

Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1978, con una maggiorazione delle operazioni stesse.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Alla erogazione della somma di cui al precedente articolo 2 si provvede:

a) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1977, mediante trasferimento alle regioni delle quote spettanti in un'unica soluzione entro il 30 settembre 1978;

b) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1978, mediante trasferimento alle regioni di un dodicesimo ogni mese delle quote spettanti in conformità al riparto del fondo previsto per l'anno stesso. Il saldo del dodicesimi maturati sarà attuato entro il 30 settembre 1978.

Art. 5.

A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977 e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978, è fatto divieto agli enti stessi di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con il sistema bancario per anticipazioni a breve in misura superiore ad un dodicesimo delle entrate ordinarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 6.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perchè nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in corso, da parte degli enti ospedalieri sia inclusa la clausola del pagamento delle forniture entro novanta giorni dalla data della fattura.

Art. 7.

Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito il comitato centrale per la liquidazione degli enti mutualistici di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, provvede, entro il 30 novembre 1978, alla rilevazione della spesa sanitaria erogata a qualsiasi titolo: per prevenzione, per cura e per riabilitazione nell'ambito di ogni territorio regionale dalle regioni, dagli enti locali: comuni, province e loro consorzi, da enti nazionali: E.N.P.I., A.N.C.C. ed altri, dalle istituzioni mutualistiche, dagli enti ospedalieri e da ogni altra istituzione che eroga assistenza sanitaria a carico della finanza pubblica.

La rilevazione, da attuarsi tramite le regioni, deve prevedere una distinzione tra spese per beni e servizi, spese per il personale, spese per le attrezzature e spese per gli investimenti; e ogni altra distinzione utile ad individuare le tendenze della spesa sanitaria.

Art. 8.

Gli enti ospedalieri sono tenuti a fornire i dati relativi alla composizione degli avanzi o disavanzi di amministrazione eventualmente accertati, ai termini di legge, al 31 dicembre 1974 al netto dei rimborsi per i crediti di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, e 21 marzo 1976, n. 72.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità ed i termini perentori a pena di decadenza per gli adempimenti di cui al comma precedente, nonché le modalità per l'applicazione del successivo sesto comma.

Il presidente della giunta regionale vigila sull'osservanza degli adempimenti di cui al primo comma e procede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli stessi, ove il termine indicato dal decreto ministeriale sia trascorso senza che gli adempimenti medesimi siano intervenuti.

I disavanzi di cui al primo comma, rilevati dai bilanci per tale anno debitamente approvati e dalle variazioni successivamente intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono suscettibili di modifiche in aumento. Eventuali sopravvenienze passive non considerate faranno carico alla gestione corrente.

A parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma, punto 4), dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori a quella del 1975, saranno fatte affluire in un conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale per essere destinate, prioritariamente nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1974. Allo scopo è autorizzata anche l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 31 marzo 1976, n. 72.

Il decreto ministeriale di cui al secondo comma determina altresì l'estinzione dei crediti degli enti ospedalieri derivanti dal mancato pagamento delle rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 da parte degli istituti mutualistici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché dei comuni.

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, son aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro della sanità può altresì comandare presso il Ministero della sanità, per le esigenze del centro studi, funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche di cui all'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta nominativa del Ministro.

Ai fini della programmazione sanitaria il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi altresì di un gruppo di esperti particolarmente competenti in materia economica e sanitaria per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie.

Il numero complessivo dei funzionari e degli esperti di cui ai due precedenti commi non può superare le venti unità.

Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari dirigenti e degli esperti di cui ai precedenti commi non può superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 10.

Alla maggiore spesa derivante dagli incarichi previsti dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, determinata per l'esercizio finanziario 1978 in lire 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 agosto 1978, n. **462**.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per la copertura finanziaria della nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, nonchè al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria ed al personale degli osservatori astronomici e vesuviano, compresi gli astronomi e i ricercatori.

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 8 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

A favore delle istituzioni scolastiche la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalità per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed educative provvedano direttamente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al rispettivo personale statale con i fondi loro assegnati dai provveditori agli studi, dal sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dagli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine.

Art. 5.

All'onere di 40.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'esercizio 1978, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 9 agosto 1978, n. **463.**

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE — DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE.

Capo I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE

Art. 1.

(*Incarichi annuali*)

Negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, alla copertura delle cattedre, delle cattedre orario e di tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico annuale.

Analogamente, si provvede con personale docente non di ruolo assunto con incarico annuale per la copertura di tutti i posti disponibili nelle scuole elementari e nelle scuole materne statali, ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.

I posti disponibili nei ruoli organici del personale non docente di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono coperti in attesa di assegnazione di personale di ruolo mediante incarichi annuali da conferire secondo le modalità previste nello stesso articolo 12.

Non possono essere conferiti incarichi annuali su cattedre o posti che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono abrogati l'articolo 1, comma primo, della legge 13 giugno 1969, n. 282; l'articolo 6, comma primo, secondo e ottavo della legge 24 settembre 1971, n. 820; l'articolo unico, comma secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 318 e l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Art. 2.

(*Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche*).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo articolo 3.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1978-1979 costituiscono la prima applicazione per il conferimento dei nuovi incarichi ai sensi del precedente primo comma.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

L'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e l'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sè impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza, da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera direttiva od im-

piegato della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il provveditore agli studi può delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui ai precedenti commi ottavo e decimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Art. 3.

(*Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche*).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 2.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-80. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sè impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui al precedente ottavo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Art. 4.

(*Norme particolari sul conferimento di incarichi*)

Le operazioni di conferimento di incarichi si effettuano ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

TITOLO II

REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA.

Art. 5.

(Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica).

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

Le dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme vigenti, saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

Quando i rùoli sono nazionali, i provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertatane la conformità ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.

TITOLO III

IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI

Art. 6.

(Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali)

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo il seguente ordine di precedenza e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione:

1) insegnanti abilitate negli ex giardini di infanzia e insegnanti abilitate a seguito dei corsi già espletati di cui alla citata legge 19 luglio 1974, n. 349;

2) insegnanti abilitate a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1976, n. 97;

3) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77;

4) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, in servizio nell'anno scolastico 1977-78.

Art. 7.

(Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali)

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate d'ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purchè siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e previo superamento, qualora non fornite dal prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma.

L'assegnazione della sede alle assistenti di ruolo in possesso del titolo prescritto per l'insegnamento dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, è disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al punto n. 2 del precedente articolo 6.

Art. 8.

(Soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali)

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono soppressi.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite dei titoli di studio di cui al precedente articolo 7, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali.

Le assistenti dei predetti ruoli provinciali svolgono le mansioni stabilite dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessità, anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse.

Le assistenti, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente comma è disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione.

Le assistenti che conseguono il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 sono utilizzate come insegnanti di scuola materna.

I posti di assistente che si rendano comunque disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1978-79 sono soppressi.

In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono attribuite alle insegnanti.

Con effetto dalla stessa data di soppressione dei ruoli provinciali ai sensi del precedente primo comma, le assistenti che non conseguono il titolo di studio e la prescritta abilitazione sono iscritte, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva contemplati nell'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, compatibilmente con il titolo professionale eventualmente richiesto.

Per l'iscrizione nei suddetti ruoli si applicano i criteri di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 9.

(Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali)

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti. Non si dà luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in trenta ore settimanali per le attività educative ed in venti ore mensili, da destinare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle altre attività connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.

In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI

Art. 10.

(Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali)

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-1979 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-81 incluso, tutti i posti disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo aver effettuato i trasferimenti annuali su tutti i posti di ruolo normale senza tener conto delle aliquote previste dalle vigenti disposizioni e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820.

Limitatamente alle immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia dopo i trasferimenti e dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nonchè tutti quelli del ruolo in soprannumero.

Per l'anno scolastico 1978-79 è consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione ad altra graduatoria provinciale.

Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

E' istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati il 50 per cento dei posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti, fatta salva la riserva di cui all'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327. L'altra metà dei posti, nonchè quelli che non vengono coperti secondo le modalità di cui al primo comma, sono da destinarsi al concorso magistrale per titoli ed esami.

Gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno sino al 1980-81, detratti i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente ai sensi del precedente articolo 8. Il restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili è coperto mediante concorsi riservati ai candidati in possesso di diploma di scuola magistrale. L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo più favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le domande d'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata nell'an-

no scolastico 1979-80 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno 1980-81.

L'assegnazione della provincia avverrà secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.

L'insegnante iscritto in una o più graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionali, viene depennato dalle restanti graduatorie.

Le nomine per effetto delle graduatorie provinciali permanenti sono disposte con precedenza rispetto a quelle conseguenti dalla graduatoria nazionale.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che non abbiano beneficiato dell'immissione in ruolo disposta a norma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317, sono nominati in ruolo.

Art. 11.

(*Nomina dei vincitori del concorso a* 1025 *posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del* 28 *gennaio* 1977).

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977, può avvenire anche nel corso dell'anno scolastico.

Art. 12.

(*Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari*)

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1981-82, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attività educative e didattiche non saranno soppressi a seguito di contrazioni della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, nella misura in cui possono essere utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dai consigli scolastici distrettuali, nonchè per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di *handicaps*.

Capo III

NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 13.

(*Immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica*)

Le graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074, e da successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse e trasformate in corrispondenti graduatorie provinciali, che saranno compilate dal provveditore agli studi in base alle classi di concorso stabilite dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le graduatorie nazionali non siano state ancora compilate alla data di entrata in vigore della presente legge, il provveditore agli studi curerà direttamente la compilazione delle corrispondenti graduatorie provinciali.

Nelle predette graduatorie provinciali ad esaurimento sono iscritti a domanda, in una provincia di loro scelta, gli insegnanti appartenenti alle soppresse graduatorie nazionali.

L'ordine delle graduatorie è determinato da quello di iscrizione nelle soppresse graduatorie nazionali.

Qualora gli interessati siano iscritti in più graduatorie nazionali relative a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono tenuti ad optare per una di esse, contestualmente alla domanda di iscrizione.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione della domanda predetta.

Gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, osservando, ai fini dell'assegnazione della sede, il seguente ordine di precedenza:

1) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 468, e 28 marzo 1968, n. 359;

3) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 7 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973, n. 523;

4) insegnanti che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, abbiano maturato il diritto alla iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al sesto comma dell'articolo 7 della medesima legge.

Sono fatte salve le diverse decorrenze giuridiche eventualmente previste dalle leggi citate.

L'immissione in ruolo di cui al precedente settimo comma è disposta dal provveditore agli studi per tutte le cattedre ed i posti-orario disponibili, detratte le cattedre ed i posti-orario messi a concorso o riservati a particolari categorie.

Il disposto di cui al precedente settimo comma, n. 4, non si applica ai docenti che siano di ruolo in qualsiasi ordine e grado di scuola al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che non si tratti di insegnanti elementari di ruolo attualmente in servizio nella scuola media in qualità di comandati.

Nel caso in cui non vi sia nell'ambito della provincia un numero di cattedre e posti-orario sufficiente per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, il personale in esse iscritto è gradualmente immesso in ruo-

lo negli anni scolastici successivi via via che si rendano disponibili anche nelle altre province cattedre o posti-orario.

I docenti in ruolo iscritti in una delle graduatorie di cui ai precedenti commi, qualora ottengano il trasferimento ad altra provincia, potranno, a richiesta, ottenere la iscrizione nella graduatoria corrispondente della nuova provincia di titolarità.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, nelle scuole secondarie ed artistiche ivi compresi gli insegnanti comandati, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio su cattedra o posto-orario nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominati in ruolo per la cattedra o posto-orario occupati nell'anno scolastico 1977-78, qualora abbiano prestato servizio per la prima volta nell'anno scolastico 1977-78 o abbiano occupato nell'anno stesso la cattedra o posto-orario già occupato nell'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti incaricati, in possesso dei suddetti requisiti nell'anno scolastico 1976-77, i quali nell'anno scolastico 1977-78 sono stati sistemati in cattedra diversa da quella occupata nell'anno scolastico precedente, ove non siano in possesso dell'abilitazione specifica per tale ultima cattedra, sono immessi in ruolo per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra medesima, purchè in possesso di abilitazione dichiarata affine ai sensi del successivo terzultimo comma. Negli altri casi la nomina è disposta per la cattedra cui si riferiva l'insegnamento svolto nell'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato che, in nessuno dei due anni scolastici sopra indicati, pur godendo del trattamento di cattedra, abbiano occupato cattedra o posto-orario, in possesso, ove prescritto, del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati, sono iscritti in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento da compilare nei termini e secondo le modalità stabilite con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione e sono immessi in ruolo man mano che si renderanno disponibili posti di ruolo organico nelle rispettive province, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 e degli anni successivi fino ad esaurimento delle predette graduatorie. L'immissione in ruolo è effettuata anche per insegnamenti diversi da quello compreso nell'abilitazione posseduta dall'interessato, purchè questa sia dichiarata affine a quella prescritta.

Il disposto di cui al precedente comma tredicesimo si applica agli insegnanti incaricati a tempo determinato con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ed agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'attività svolta, in servizio nell'anno scolastico 1977-78 per l'insegnamento di libere attività complementari.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le modalità per l'assegnazione della sede non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del presente articolo, agli insegnanti da ammettere in ruolo ai sensi dei precedenti commi.

L'affinità tra classi di abilitazione ai fini dell'applicazione del presente articolo è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nei casi in cui non sia prevista classe di abilitazione, l'affinità va riferita alle classi di concorso, e per le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, agli insegnamenti classificati nella tabella *C* 1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Tra gli insegnanti incaricati di cui ai precedenti commi sono compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici a carico dello Stato, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori contemplati dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge, è riconosciuto valido per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, il superamento delle prove finali dei corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e alla legge 14 maggio 1974, n. 358, da parte degli insegnanti, già in servizio con incarico a tempo indeterminato, ammessi con riserva ai corsi medesimi in quanto forniti del titolo di maestro direttore di banda o di diploma rilasciato dall'Accademia filarmonica di Bologna, eretta in ente morale con regio decreto 3 febbraio 1881, n. 81, anzichè dei titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica.

Art. 14.

(Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo)

Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente articolo 13, si determini un soprannumero rispetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391.

Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attività complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 13, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attività complementari nella scuola media, fino a quando non verrà loro assegnata la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente articolo 13.

Art. 15.

(Disposizioni particolari concernenti il personale già dipendente dal soppresso ente ONAIRC)

Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo — quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche — già dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599,

e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se più favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni *ad personam* riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.

Art. 16.

(*Immissione in ruolo di personale educativo*)

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, è nominato in ruolo.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dope il 12 novembre 1974, in possesso dei requisiti precedentemente richiesti per l'attribuzione dell'incarico, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.

Al personale educativo si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 17.

(*Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica*)

Negli istituti di istruzione artistica le graduatorie degli aspiranti ad incarichi relativi a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo di istituto di istruzione artistica.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi relativi alle discipline degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente comma è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, alla commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata con i criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo.

Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalità ed i criteri per determinarle sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti delle norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.

TITOLO IV
IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE

Art. 18.

(*Immissione in ruolo di personale non docente*)

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tempo indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato in ruolo.

Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, è utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma, attività di educazione popolare o permanente, altre attività comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera *d*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, attività per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonchè nei distretti scolastici. Esso è utilizzato altresì, per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.

Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro relativi a categorie analoghe di personale. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.

Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.

L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.

I modelli viventi sono nominati a domanda nei ruoli dei bidelli, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.

Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, quale risulta modificato dall'articolo 19 della presente legge.

TITOLO V
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE NON DOCENTE.

Art. 19.
(Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente)

Il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è modificato nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

TITOLO VI
NORME VARIE E TRANSITORIE

Capo I
NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE

Art. 20.
(Insegnanti di libere attività complementari nelle scuole medie)

Agli insegnanti delle libere attività complementari, confermati in base all'articolo 9 della ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, è riservato il 20 per cento dei posti destinati al conferimento di incarichi al personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Art. 21.
(Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici)

Gli insegnanti elementari che siano già stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

Art. 22.
(Personale non di ruolo iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste)

Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, iscritti nel quadro speciale e nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, si applicano, qualora siano forniti, ove prescritto, del titolo di abilitazione, le disposizioni che i precedenti articoli 13 e 14 dettano per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

Agli insegnanti elementari non di ruolo iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

Al personale non insegnante non di ruolo iscritto nel medesimo quadro od albo speciale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18.

Capo II
ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE

Art. 23.
(Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside).

Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, eletti ai sensi dell'articolo 4, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.

Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.

Gli insegnanti di scuola media possono ottenere la autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonchè degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.

L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che at-

tuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto.

Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

Art. 24.

(*Intervento delle organizzazioni sindacali*)

Presso ogni ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sottoindicate, convoca prima la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilità di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e le procedure di conferimento degli incarichi.

La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

Le graduatorie compilate per il conferimento di incarichi o ad altri fini saranno pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.

TITOLO VII

NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 25.

(*Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformità a quanto previsto negli articoli successivi.

Art. 26.

(*Accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo*)

L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione.

I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al dieci per cento, qualora se ne verifichi la disponibilità all'atto della conclusione del concorso.

Art. 27.

(*Concorsi per il reclutamento del personale*)

I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.

Art. 28.

(*Disposizioni sulle commissioni esaminatrici*)

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttive delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

b) da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera *b*) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni.

Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attività delle commissioni stesse.

I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa.

Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella nomina i commissari che non risiedono nè insegnano nella provincia.

Art. 29.

(*Modalità ed effettuazione dei concorsi*)

I concorsi constano di una o più prove scritte o pratiche, di una prova orale e di un tirocinio della durata di un anno scolastico.

Sarà stabilita più di una prova scritta o pratica soltanto quando la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonchè i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Sia nei concorsi per il personale insegnante sia in quelli per il personale educativo, superano le prove scritte o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 28 quarantesimi.

Per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria e artistica e a posti di insegnante nelle scuole materne l'esito positivo con votazione non inferiore a 28 quarantesimi delle prove scritte o pratiche e della prova orale del concorso ha anche valore abilitante.

Art. 30.

(Determinazione delle graduatorie e modalità di effettuazione del tirocinio pratico)

Terminate le prove scritte o pratiche e la prova orale, si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

Sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli viene compilata una graduatoria di merito, alla quale si fa ricorso per la copertura dei posti messi a concorso in base all'articolo 26 e resisi vacanti in seguito a rinunce o decadenze entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei vincitori.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico anche immediatamente successivo al periodo cui si riferisce il concorso, da svolgere in posti disponibili per il personale non di ruolo, da determinare prima del conferimento degli incarichi.

Le modalità per l'assegnazione dei posti e per lo svolgimento del tirocinio sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini della validità del tirocinio medesimo il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Il tirocinio consiste, nei concorsi per il personale insegnante, nello svolgimento dell'insegnamento e delle altre attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in relazione alla cattedra o al posto cui si riferisce il concorso; nei concorsi per il personale educativo, esso consiste nello svolgimento delle attività proprie della funzione educativa.

Il programma del tirocinio medesimo — che sarà stabilito con l'ordinanza di cui al precedente quinto comma — comprenderà altresì, sia per il personale insegnante sia per il personale educativo, ricerche individuali o di gruppo e seminari di studio, sotto la guida delle commissioni di cui ai successivi commi undicesimo e quattordicesimo.

Tali attività, anche collegate alla concreta esperienza di insegnamento che svolgono i tirocinanti, hanno lo scopo di favorire l'approfondimento culturale e didattico delle discipline oggetto di insegnamento, la conoscenza dei problemi fondamentali dell'educazione e lo sviluppo delle capacità professionali.

Esse avranno una durata non inferiore alle centosessanta ore. Solo per gravi e giustificati motivi potrà essere consentita la presenza per un numero di ore comunque non inferiore a centoventi, al di sotto del quale il tirocinio sarà ripetuto l'anno successivo.

Sovrintende al tirocinio dei candidati dei concorsi per il personale insegnante una commissione di norma a livello di distretto scolastico, presieduta da un ispettore tecnico centrale o periferico o da un preside o direttore didattico e composta da altri membri scelti fra il personale insegnante di ruolo, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi.

I componenti la commissione sono nominati di norma dal provveditore agli studi e scelti nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Al termine del tirocinio la commissione formula un giudizio motivato sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso e di quelli che il direttore didattico o preside della scuola presso cui esso è stato svolto fornisce, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Sovrintende al tirocinio dei concorsi per il personale educativo una commissione, da costituire nell'ambito di ciascuna istituzione educativa, presieduta dal rettore o dalla direttrice e composta da altri due membri scelti tra gli istitutori o istitutrici di ruolo.

Al termine del tirocinio la commissione, sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso, formula un giudizio motivato.

Avverso il giudizio delle commissioni di cui ai precedenti commi tredicesimo e quindicesimo è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione orizzontale competente per settore di scuola del consiglio scolastico provinciale, nel caso trattasi di concorsi provinciali, ovvero al Ministro della pubblica istruzione che decide definitivamente sentito il consiglio del contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel caso trattasi di concorsi regionali, interregionali o nazionali.

Ai membri delle commissioni esaminatrici spettano i compensi di cui all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sostituito dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358.

Ai candidati si applica durante il periodo di tirocinio il trattamento giuridico ed economico del personale incaricato annuale.

I candidati che conseguono un giudizio positivo sono nominati in ruolo, con assegnazione della sede di titolarità.

Il personale nominato in ruolo ai sensi del precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

Art. 31.

(Disposizioni particolari sulla compilazione delle graduatorie)

Le graduatorie di merito saranno comunque compilate in tempo utile per dare inizio al tirocinio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

A tal fine, e perchè tutte le fasi del concorso possano svolgersi nel periodo previsto, il bando prevederà uno scadenzario delle principali operazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad intervenire tempestivamente per assicurare il rispetto delle scadenze.

Art. 32.

(*Disposizioni transitorie*)

Restano ferme, fino all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore e dell'Università, le norme vigenti in materia di assunzione per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale ed artistica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 33.

(*Norme transitorie ed abrogative*)

Per quanto non previsto dalle norme del presente titolo si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.

E' abrogata la sezione II del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono abrogate le norme di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1074, e 14 agosto 1974, n. 358, che disciplinano il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.

TITOLO VIII

RELAZIONE AL PARLAMENTO
E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 34.

(*Relazione al Parlamento*)

Il Governo presenta ogni biennio una relazione al Parlamento relativa alla situazione degli organici nella scuola e alle previsioni relative.

Art. 35.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI —
PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mostra internazionale di coniglicoltura - M.I.C. 1978 », in Erba.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra internazionale di coniglicoltura - M.I.C. 1978 », che avrà luogo a Erba (Como) dall'8 all'11 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5949)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLII Salone internazionale delle calzature, delle concerie, degli articoli per calzature e degli accessori per l'industria calzaturiera e conciaria - X Micam », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLII Salone

internazionale delle calzature, delle concerie, degli articoli per calzature e degli accessori per l'industria calzaturiera e conciaria - X Micam », che avrà luogo a Milano dal 1° al 4 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5948)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1978.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 2185 del 22 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici ed il consigliere di Stato dott. Franz De Biase è stato nominato Presidente della commissione elettorale centrale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 22 luglio 1977;

Vista la nota n. 319/S.G. del 29 maggio 1978, con la quale il Consiglio di Stato ha designato, in sostituzione del predetto dott. Franz De Biase, il consigliere di stato dott. Tommaso Alibrandi quale presidente della predetta commissione elettorale;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Tommaso Alibrandi, è nominato presidente della commissione elettorale centrale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Franz De Biase.

Roma, addì 14 luglio 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

(6727)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Sim - Salone internazionale della musica e High Fidelity 1978 », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Sim - Salone internazionale della musica e High Fidelity 1978 », che avrà luogo a Milano dal 7 all'11 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6726)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Indicazione delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità abilitate a concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni i mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, modificata dagli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in applicazione dell'art. 5 della stessa legge.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167) ed, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, come risultano sostituiti dagli articoli 41, 42 e 43, rispettivamente, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in virtù dei quali:

i comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati a contrarre in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente, per la acquisizione delle aree comprese nei piani stessi, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate all'art. 4 della legge stessa, nonchè per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano;

i mutui sono concessi al tasso d'interesse stabilito con decreto del Ministro del tesoro;

l'importo dei mutui non può essere superiore al 25% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il quale attribuisce al Ministro del tesoro, fra l'altro, la facoltà di indicare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli istituti di credito e gli enti abilitati alla concessione di mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge stessa;

Visto il proprio decreto n. 250210/32-F, in data 23 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 settembre 1972, emanato in applicazione del cennato art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, con cui è

stata stabilita nella misura del 6% annuo, pari a quello delle obbligazioni da emettere in contropartita, oltre ai diritti di commissione, ai diritti erariali ed alla provvigione per il rischio nel collocamento dei titoli, il tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle seguenti sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità:

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso il Banco di Sicilia;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il Monte dei Paschi di Siena;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso l'istituto bancario San Paolo di Torino;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso la sezione credito fondiario della Banca nazionale del lavoro;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il Credito fondiario S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale n. 597770/32-F, in data 25 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 ottobre 1974, con cui il tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle suddette sezioni autonome opere pubbliche ai sensi del ricordato art. 2 della ripetuta legge 29 settembre 1964, n. 847, è stato stabilito nella misura del 7% annuo, pari a quello delle obbligazioni da emettere in contropartita, oltre ai diritti di commissione, ai diritti erariali ed alla provvigione per il rischio nel collocamento dei titoli, conformemente a quanto disposto per i mutui fondiari dalle norme sul credito fondiario all'epoca vigenti;

Visto il decreto ministeriale n. 163195/32-F-234, in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dai cennati articoli 1, 2 e 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché i criteri per la variazione automatica del costo effettivo stesso;

Viste le domande con cui le sottoindicate sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità hanno dichiarato di essere disposte a concedere i prestiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sostituiti con gli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso il Banco di Napoli;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di provvedere all'indicazione delle sopraelencate sezioni autonome opere pubbliche affinchè le stesse possano operare con sollecitudine in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della ricordata legge 22 ottobre 1971, n. 865, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le sottoindicate sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità sono abilitate a concedere ai comuni ed ai consorzi dei comuni stessi i mutui previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come risultano sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 864;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano;

sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso il Banco di Napoli.

Gli enti mutuanti indicati al precedente comma effettueranno le operazioni di mutuo predetto con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività e alle condizioni che verranno determinate in conformità del decreto ministeriale in data 12 aprile 1977 meglio cennato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 501 recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215, che da facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, su conforme parere del C.I.P.I. e in situazioni di particolare gravità, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di 24 mesi nei casi previsti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nel comune di Taranto;

Ritenuto che sussiste nel comune di Taranto una situazione socio-economica di particolare gravità che, rende necessaria l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Esprime parere

che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto può essere ulteriormente prorogato, fino ad un massimo di 24 mesi, ai sensi dell'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6675)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Modificazione alla delibera del C.I.P.E. del 31 maggio 1977 in materia di incentivi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il programma quinquennale predisposto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 183 e approvato dal C.I.P.E. in data 31 maggio 1977;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 31 maggio 1977 contenente direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto in particolare il punto 14 della suddetta delibera nel quale sono stati indicati i comparti produttivi cui riconoscere l'aumento di un quinto del contributo in conto capitale, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183, nonché le modalità per l'ammissione al godimento del suddetto maggiore incentivo;

Ritenuto, nelle more della predisposizione dei programmi di settore di cui alla delibera del C.I.P.I. del 24 febbraio 1978, di confermare l'elenco dei settori prioritari allegato alla delibera del 31 maggio 1977;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali in data 23 maggio 1978;

Delibera:

Ferme restando le rimanenti disposizioni, il secondo comma del punto 14 della delibera del C.I.P.E. del 31 maggio 1977 è così modificato:

« La concessione dell'aumento di cui sopra è limitata alle iniziative per le quali il contributo sia richiesto entro il 31 dicembre 1978 ed i cui lavori siano iniziati entro il 30 giugno 1979 ».

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6676)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Modificazione alla precedente delibera del 6 aprile 1978 in materia di incentivi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il quinto comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti il programma quinquennale per il Mezzogiorno e le direttive approvate dal C.I.P.E. in data 31 maggio 1977 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recepito nell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 recepito nell'art. 63 di tale testo unico, con le quali, tra l'altro, sono stati determinati i settori e le attività economiche cui si applicano i benefici previsti dalle citate disposizioni, nonché i comparti produttivi che, pur compresi nei settori, estrattivo e manifatturiero, sono stati temporaneamente sospesi dalla ammissibilità ai benefici anzidetti;

Vista la propria delibera del 6 aprile 1978;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito, con modificazione, nella legge 10 giugno 1978, n. 272;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

Delibera:

A modifica di quanto disposto con la propria delibera del 6 aprile 1978, sono ammesse alle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, le iniziative localizzate nel Mezzogiorno comportanti investimenti fissi complessivi non superiori ai 15 miliardi di lire comprese nei settori e comparti « esclusi » o « temporaneamente sospesi », sprovviste di parere di conformità, a condizione che le domande di agevolazione siano state presentate entro la data del 31 maggio 1977 ed i relativi programmi di investimento siano stati realizzati o i lavori risultino avviati alla medesima data del 31 maggio 1977.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6677)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6678)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società: S.p.a. Wartek, Società ittica nazionale, S.p.a. C.S.I., S.p.a. Gentili Brighi e C., S.p.a. Unirojal e S.p.a. Bosco Cohis.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi di ristrutturazione aziendale predisposti dalle società:

1) S.p.a. Vertek - Torino;
2) Società ittica nazionale - Pietrasanta (Lucca);
3) S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia - Giugliano (Napoli);
4) S.p.a. Gentili Brighi e C. - sede di Milano e stabilimento in Arluno (Milano);
5) S.p.a. Unirojal - Vittuone (Milano);
6) S.p.a. Bosco Cohis - S. Mauro Torinese (Torino);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge;

Delibera:

E accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Vertek - Torino;
2) Società ittica nazionale - Pietrasanta (Lucca);
3) S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia - Giugliano (Napoli);
4) S.p.a. Gentili Brighi e C. - sede di Milano e stabilimento in Arluno (Milano);
5) S.p.a. Unirojal - Vittuone (Milano);
6) S.p.a. Bosco Cohis - S. Mauro Torinese (Torino).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6679)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della crisi economica delle aziende del settore chimico operanti nella provincia di Padova.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore,

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore chimico in provincia di Padova e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore chimico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore chimico operanti nella provincia di Padova ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6685)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore metalmeccanico nel comune di Magenta (Milano) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore metalmeccanico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6686)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore delle calzature operanti nella zona Amiatina.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore calzaturiero nella zona Amiatina (Grosseto) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore calzaturiero nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nella zona Amiatina (Grosseto) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6687)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore ceramica operanti nella provincia di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore ceramica in provincia di Napoli e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore ceramica operanti nella provincia di Napoli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6688)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale delle società: ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili, Società agricola-industriale Giulianova, Tecno Lucana, Generalmoda S.r.l., Siracusana resine S.p.a. e Sei-Geri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili, Sacfemdili - Arezzo;
2) Società agricola industriale Giulianova S.A.I.G. - Giulianova (Teramo);
3) Tecno Lucana - Tito Scalo (Potenza);
4) Generalmoda S.r.l. - Torino;
5) S.p.a. Siracusana resine Si. Re. - Contrada Targia (Siracusa);
6) Sei-Geri - Leinì (Torino);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazioni guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili, Sacfemedili - Arezzo;
2) Società agricola industriale Giulianova S.A.I.G. - Giulianova (Teramo);
3) Tecno Lucana - Tito Scalo (Potenza);
4) Generalmoda S.r.l. - Torino;
5) S.p.a. Siracusana resine Si. re. - Contrada Targia (Siracusa);
6) Sei-Geri - Leinì (Torino).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6680)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile operanti nel comune di Palosco.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile nel comune di Palosco (Bergamo) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore tessile nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6689)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale delle società: S.p.a. Filatura di Villimpenta, Ital latte, S.p.a. Sorgente Appia, S.p.a. Calzificio Garfagnana, S.p.a. Vela confezioni e S.p.a. M.T.C.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Filatura di Villimpenta (Mantova);
2) Ital latte - sede di Roma e stabilimento in Soliera (Modena);
3) S.p.a. Sorgente Appia - Roma;
4) S.p.a. Calzificio Garfagnana - stabilimento in Pietrasanta (Lucca);
5) S.p.a. Vela confezioni - Pescara;
6) S.p.a. M.T.C. - Frosinone;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Filatura di Villimpenta (Mantova);
2) Ital latte - sede di Roma e stabilimento in Soliera (Modena);
3) S.p.a. Sorgente Appia - Roma;
4) S.p.a. Calzificio Garfagnana - stabilimento in Pietrasanta (Lucca);
5) S.p.a. Vela confezioni - Pescara;
6) S.p.a. M.T.C. - Frosinone.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6682)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale delle società: ditta Sterom, S.p.a. Carrington Tesit, ditta Mollica S.r.l., Nuova lini e lane, S.p.a. Rumianca sud e S.p.a. Avila confezioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Sterom S.n.c. - F.lli Castelli - Castellammare di Stabia (Napoli);
2) S.p.a. Carrington Tesit - Ceccano (Frosinone);
3) ditta Mollica S.r.l. - Napoli;
4) Nuova lini e lane - Praia a Mare (Cosenza);
5) S.p.a. Rumianca sud - Assemini (Cagliari);
6) S.p.a. Avila confezioni - Città di Castello (Perugia);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazioni guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditta Sterom S.n.c. - F.lli Castelli - Castellammare di Stabia (Napoli);
2) S.p.a. Carrington Tesit - Ceccano (Frosinone);
3) ditta Mollica S.r.l. - Napoli;
4) Nuova lini e lane - Praia a Mare (Cosenza);
5) S.p.a. Rumianca sud - Assemini (Cagliari);
6) S.p.a. Avila confezioni - Città di Castello (Perugia).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6681)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società: S.r.l. Foralt, S.p.a. Fortex, S.p.a. Majellaro, S.p.a. Borma, S.p.a. Ceramica Sila e S.r.l. Pafit.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni:

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi di ristrutturazione aziendale predisposti dalle società:

1) S.r.l. Foralt - Forlì;
2) S.p.a. Fortex - sede in Milano e stabilimento a Forlì;
3) S.p.a. Majellaro - Modugno (Bari);
4) S.p.a. Borma - sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria);
5) S.p.a. Ceramica Sila - Catanzaro Lido;
6) Pafit S.r.l. - Cameri (Novara);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge.

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.r.l. Foralt - Forlì;
2) S.p.a. Fortex - sede in Milano e stabilimento a Forlì;
3) S.p.a. Majellaro - Modugno (Bari);
4) S.p.a. Borma - sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria);
5) S.p.a. Ceramica Sila - Catanzaro Lido;
6) Pafit S.r.l. - Cameri (Novara).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6684)

Delibera C.I.P.I. 24 giugno 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale delle società: Società industriale siderurgica lucana, S.p.a. Fulgor cavi, ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, S.p.a. I.T.M., S.p.a. Vernante Pennitalia, S.p.a. S.A.N.A.C., ditta De Concilio e S.p.a. Snia Viscosa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) Società industriale siderurgica lucana I.S.L. - Potenza;
2) S.p.a. Fulgor cavi - Latina;
3) ditta F.lli Santangelo elettromeccanica - Potenza;
4) S.p.a. I.T.M. - stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);
5) S.p.a. Vernante Pennitalia - Salerno;
6) S.A.N.A.C. S.p.a. Refrattari argille e caolini - Genova-Bolzaneto;
7) ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzerie (Napoli);
8) S.p.a. Snia Viscosa - Villacidro (Cagliari);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) Società industriale siderurgica lucana I.S.L. - Potenza;
2) S.p.a. Fulgor cavi - Latina;
3) ditta F.lli Santangelo elettromeccanica - Potenza;
4) S.p.a. I.T.M. stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);
5) S.p.a. Vernante Pennitalia - Salerno;
6) S.A.N.A.C. S.p.a. Refrattari argille e caolini - Genova-Bolzaneto;
7) ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzerie (Napoli);
8) S.p.a. Snia Viscosa - Villacidro (Cagliari).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(6683)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Parziale annullamento del decreto ministeriale 8 giugno 1977 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Lucilla» S.r.l., in Potenza.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1978, è stato annullato il decreto ministeriale 8 giugno 1977, concernente lo scioglimento di n. 49 società cooperative, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente al numero d'ordine 40 relativo alla società cooperativa edilizia «Lucilla» S.r.l., in Potenza, costituita per rogito notaio Polosa in data 4 maggio 1964, rep. n. 29521/4063, reg. soc. n. 694.

(6756)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di numismatica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata è vacante la cattedra di numismatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6757)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 agosto 1978 recante «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'8 agosto 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, punto *a*), dove è scritto: «nelle valute dei conti previsti ...», leggasi: «nelle valute *estere* dei conti previsti...»;

all'art. 10, dove è scritto: «... titoli azionari ed obbligazionari *omessi* o pagabili all'estero», leggasi: «... titoli azionari ed obbligazionari *emessi* o pagabili all'estero»;

all'art. 11, dove è scritto: «... presso le aziende di credito autorizzate a fungere da *suo agente*...», leggasi: «... presso le aziende di credito autorizzate a fungere da *sue agenzie*...»;

all'art. 13, punto *a*), dove è scritto: «... per scopi di turismo, affari o cura...», leggasi: «... per scopi di turismo, affari, *studio* e cura...».

(6818)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 2117-Ca/4 in data 13 maggio 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Palermo nell'informare che il dott. Calogero Costanza, presidente supplente di quella commissione, ha declinato l'incarico per sopravvenuta incompatibilità, propone la sostituzione dello stesso con il dottor Guaia Alfonso;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guaia Alfonso, magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere presso la corte d'appello di Palermo, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Calogero Costanza.

Roma, addì 7 giugno 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 397

(6258)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Stralcio di due condotte mediche dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del medico provinciale 15 luglio 1978, la condotta medica di Pedaso e quella di Montappone sono stralciate dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976.

(6601)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12791 in data 14 dicembre 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Acquaviva Platani e di Serradifalco, vacanti al 30 novembre 1977;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che disciplina la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le vigenti disposizioni sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le proposte e le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Caltanissetta, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Dardanoni prof. Luigi, ordinario di igiene presso l'Università di Palermo;

Bompiani prof. Giandomenico, ordinario di patologia medica presso l'Università di Palermo;

Piraneo dott. Vittorio, dirigente superiore vice prefetto dell'Amministrazione civile dell'interno;

Tuttolomondo dott. Libertino, medico provinciale di Agrigento;

Febbrile dott. Francesco, ufficiale sanitario del comune di S. Cataldo.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo.

La commissione opererà presso l'istituto di igiene dell'Università di Palermo ed inizierà i lavori almeno trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, dei comuni di Acquaviva Platani e di Serradifalco, nonchè nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana.

Caltanissetta, addì 23 giugno 1978

Il medico provinciale: SCHILLACI

(5928)

OSPEDALE CIVILE DI OLEGGIO

Concorso ad un posto di aiuto dei reparti acuti e lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dei reparti acuti e lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oleggio (Novara).

(2950/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(2952/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(2947/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI VEROLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(2948/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(2949/S)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(2981/S)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di angiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di angiologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2956/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 novembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2957/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782320)